



COMUNE DI GALLIATE

PROVINCIA DI NOVARA

## **REGOLAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 21 aprile 2005

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 27 luglio 2017

## **CAPO I**

### **OGGETTO E FINALITA'**

#### **Art. 1 - Finalità del regolamento**

1. Il Comune di Galliate riconosce ed afferma il valore delle libere e autonome Associazioni, dei gruppi, dei comitati, delle sezioni locali, delle componenti sociali liberamente costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della Comunità mediante la promozione di finalità civili, sociali, culturali, storiche, artistiche, scientifiche, ambientali, turistiche e sportive, che sono regolati da principi di democraticità e che non hanno fini di lucro, favorendone l'attività e garantendone i diritti attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto comunale.

2. Ai fini del presente regolamento con il termine "Associazioni" devono intendersi i gruppi, i comitati e le componenti sociali individuate nel comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 2 - Istituzione del Registro comunale delle Associazioni**

1. Ai sensi dell'art. 49 dello Statuto comunale è istituito presso il Comune di Galliate il Registro comunale delle Associazioni, individuate nell'art. 1 del presente regolamento.

2. Ai fini dell'iscrizione al Registro comunale sono individuate le seguenti tipologie di Associazioni:

- Associazioni d'Arma
- Associazioni sportive e ricreative
- Associazioni di volontariato non lucrative di utilità sociale a fini socio-sanitari
- Associazioni di volontariato non lucrative di utilità sociale a fini culturali, di impegno sociale e di promozione e tutela dei diritti umani
- Associazioni di volontariato non lucrative di tutela ambientale.

3. Fatte salve specifiche disposizioni di legge l'iscrizione nel Registro comunale è condizione preferenziale per stipulare convenzioni con il Comune e per usufruire di qualsiasi beneficio da parte del Comune stesso.

### **Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione al Registro comunale delle Associazioni**

1. Possono richiedere l'iscrizione al Registro comunale:

a) le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nei modi e nelle forme previste dal Codice civile, che siano in possesso del codice fiscale e che abbiano sede in Galliate e svolgano la propria attività anche nel territorio comunale o, comunque, con una ricaduta sullo stesso;

b) le Associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale che, tramite una loro sezione locale, svolgono la loro attività in ambito comunale.

2. Nell'atto costitutivo o nello Statuto devono essere espressamente indicati:

- la denominazione;
- l'oggetto sociale;
- il patrimonio;
- la sede;
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione
- l'assenza di scopi di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività e gratuità delle cariche associative;
- i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- l'obbligo di redazione di bilancio/rendiconto, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell'associazione;

- l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, ad associazioni/Enti che abbiano finalità sociale o non lucrativa.

#### **Art. 4 - Modalità di iscrizione al Registro comunale delle Associazioni**

1. L'iscrizione al Registro comunale è gratuita e avviene mediante presentazione di domanda specifica al Sindaco da parte del legale rappresentante dell'Associazione.

2. Nella domanda va indicato.

- il nominativo del presidente o del legale rappresentante dell'Associazione e di un eventuale sostituto con l'indicazione dei rispettivi recapiti;
- l'ambito di operatività dell'Associazione;
- la sede o la Sezione dell'Associazione;
- il codice fiscale dell'Associazione;
- l'eventuale indirizzo di posta elettronica e sito internet;
- l'espressa dichiarazione, per le Associazioni indicate all'art. 3, comma 1, lett. a), di operare sul territorio comunale dalla data di sottoscrizione dell'istanza;

3. Alla domanda va acclusa copia dell'Atto costitutivo, dello Statuto e, qualora esistente, del Regolamento dell'Associazione.

4. Per le sezioni locali di Associazioni di carattere nazionale è sufficiente la presentazione dell'Atto costitutivo.

5. L'iscrizione al Registro comunale avviene, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, con determinazione del responsabile del settore incaricato, da adottarsi nel termine di giorni 30 dalla data di acquisizione al protocollo del Comune dell'istanza e della documentazione a corredo. Nel caso in cui la domanda e la documentazione a corredo risultino carenti, il responsabile del settore competente, nel termine di 30 giorni dal ricevimento, ne richiede la regolarizzazione ed il termine di 30 giorni per l'iscrizione decorre dalla data di acquisizione della documentazione completa. Nel caso in cui la documentazione non pervenga

al Comune nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la domanda verrà archiviata d'ufficio e l'Associazione non verrà iscritta nel Registro comunale.

### **Art. 5 - Revisione del Registro comunale**

1. Per verificare il permanere dei requisiti è prevista una revisione annuale del Registro comunale. A tal fine ogni Associazione si impegna a inoltrare al Sindaco, entro il 30 aprile di ogni anno:

- una dichiarazione nella quale si attesti che l'atto costitutivo, lo statuto e le cariche sociali sono rimaste invariate, oppure, in caso contrario, la nuova documentazione;
- una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;
- il bilancio annuale con l'indicazione dettagliata delle spese sostenute e delle entrate acquisite; il bilancio dovrà essere regolarmente approvato dagli organi competenti.

Qualora lo Statuto dell'Associazione prevedesse termini diversi per l'approvazione del bilancio (ad esempio nel caso in cui l'esercizio non coincidesse con l'anno solare), il documento dovrà essere inviato all'Ufficio Protocollo dell'Ente entro 15 giorni dall'avvenuta approvazione. In questo caso entro il 30 aprile dovrà essere effettuata la comunicazione dei termini di approvazione del bilancio.

2. Ogni Associazione si impegna a comunicare al Sindaco, con le stesse modalità previste dall'art. 4, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, il trasferimento di sede e le deliberazioni di scioglimento. Tale comunicazione deve avvenire tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dall'evento.

3. La mancata osservanza di tali norme comporterà la cancellazione dal Registro comunale. Il provvedimento dovrà essere preceduto dalla formale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

## **Art. 6 - Cancellazione dal Registro comunale**

1. Nei casi di cancellazione previsti dal presente Regolamento, e qualora l'Associazione iscritta al Registro comunale perda uno dei requisiti previsti dalla legge e/o dal presente regolamento, si procede alla cancellazione dal Registro mediante determinazione del responsabile del settore incaricato. Il provvedimento dovrà essere preceduto dalla formale comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990.

## **Art. 7 - Pubblicità**

1. Il Registro delle Associazioni è pubblicato sul sito internet del Comune di Galliate. Il competente responsabile del settore è incaricato della tenuta del Registro comunale e provvede all'aggiornamento tempestivo, e comunque almeno trimestralmente, dell'elenco delle Associazioni iscritte.

## **Art. 8 - Diritti delle Associazioni**

1. Alle Associazioni iscritte al Registro comunale il Comune riconosce i diritti esplicitamente previsti dall'art. 49 dello Statuto comunale.

2. Il Comune potrà intervenire con erogazioni economiche, nei limiti delle risorse del bilancio, concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi, contributi economici in denaro, a sostegno di attività e di progetti organici delle Associazioni qualora ne riscontrasse la rilevanza sociale, culturale, artistica, ricreativa, scientifica, ambientale, turistica e sportiva.

3. Fatte salve specifiche disposizioni di legge, possono ricevere contributi le Associazioni senza scopo di lucro aventi sede o sezione nel Comune e/o ivi operanti, con iniziative volte a favorire lo sviluppo sociale, culturale, artistico, ricreativo, scientifico, ambientale, turistico e sportivo.

4. Il Comune potrà stipulare convenzioni con le Associazioni iscritte nel Registro comunale per lo svolgimento di attività in collaborazione, tendenti al raggiungimento di finalità comuni nell'interesse della collettività.

## CAPO II

### TIPOLOGIA E MODALITÀ DI INTERVENTO DEL COMUNE

#### Art. 9 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) **patrocinio:** l'adesione simbolica del Comune di Galliate ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune;
  - b) **contributo:** l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico, sportivo, promossi dalle Associazioni richiedenti.
  - c) **beneficio economico:** l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di collaborazione, coorganizzazione, cogestione e partecipazione, diversi dalla erogazione di denaro, sottoforma di prestazione di servizi, e/o approntamento di strutture occasionali ed accessorie, e/o concessione temporanea gratuita di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;

#### Art. 10 - Patrocinio

1. Si intende per patrocinio il sostegno, con utilizzo dello stemma del Comune, a un'iniziativa cui l'Amministrazione dia la propria adesione in linea generale.

2. La domanda di patrocinio va indirizzata al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'evento per cui si richiede il patrocinio e deve essere accompagnata da una relazione sintetica che espliciti la natura, le finalità e le modalità di svolgimento dell'iniziativa, gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'iniziativa, l'impatto sulla comunità locale e in altri contesti e i principali strumenti utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

3. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata a una richiesta per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'Amministrazione può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti.

4. Sono soggetti potenziali beneficiari di patrocinio, oltre ad associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio e ad altri organismi no profit, anche aziende pubbliche di servizi alla persona e soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.

5. Possono essere potenziali beneficiari di patrocinio dell'Amministrazione comunale anche le società, di capitali o di persone, e soggetti privati, per iniziative divulgative o di utilità per la cittadinanza, comunque non lucrative.

6. Il patrocinio è autorizzato con deliberazione della Giunta comunale, come previsto dall'art. 24 dello Statuto comunale.

7. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni precise per l'utilizzo dello stemma del Comune negli strumenti comunicativi in relazione all'iniziativa patrocinata.

8. Il ruolo dell'amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti all'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

### **Art. 11 - Contributo**

1. Il contributo consiste nell'assegnazione di somme in denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico, sportivo, promossi dalle Associazioni richiedenti.

Possono essere potenziali beneficiari di contributo dell'Amministrazione comunale anche le Associazioni che non abbiano sede a Galliate, ma che siano promotrici di iniziative con ricadute positive sul territorio comunale e che realizzino attività di interesse per la comunità locale.

2. La richiesta dovrà pervenire al Sindaco almeno 60 giorni, prima dello svolgimento dell'iniziativa, e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- dettagliata relazione sull'iniziativa programmata, nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Associazione intende perseguire e la capacità di promozione civile, sociale, culturale, storica, artistica, scientifica, ambientale ricreativa, turistica o sportiva nei confronti della comunità locale e del territorio;
- dettagliata previsione della spesa con l'indicazione delle risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte e con l'indicazione delle entrate previste.

3. La Giunta comunale adotterà le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla richiesta, tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando anche l'entità del contributo e le eventuali modalità della sua erogazione.

4. Di norma i contributi sono erogati in unica soluzione a consuntivo dell'iniziativa previa presentazione di rendiconto economico dell'iniziativa stessa. In casi particolari potranno essere valutate differenti modalità di erogazione dei contributi assegnati, anche mediante erogazione anticipata di acconti.

Il rendiconto economico dell'attività svolta dovrà essere comprensivo delle voci di entrata, incluse le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentate e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo.

Allegato al rendiconto dovrà essere presentata la documentazione, rilevante ai fini fiscali, attestante le spese sostenute dall'Associazione in occasione dell'iniziativa per la quale era stato concesso il contributo dall'Ente (fatture quietanzate, scontrini, ricevute fiscali,...) e la documentazione attestante le entrate acquisite (ricevute, scontrini, biglietti SIAE, ecc.). Il contributo verrà liquidato solo in caso di disavanzo passivo tra entrate e spese, e fino alla concorrenza del disavanzo stesso, rilevato alla conclusione dell'iniziativa.

L'Associazione dovrà trasmettere al Comune, nel termine massimo di 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, un dettagliato rendiconto delle spese effettuate e delle entrate acquisite, nonché la presentazione di copia conforme all'originale della documentazione contabile e fiscale (fatture quietanzate, ricevute fiscali, ecc.).

5. All'atto del rendiconto, qualora sia prevista la devoluzione degli utili dell'iniziativa in beneficenza, dovrà essere presentata all'Ente la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

6. Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine stabilito, o in caso di dichiarazioni incomplete o carenti, il contributo non potrà essere erogato.

7. Il Comune di Galliate può effettuare verifiche a campione sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata. Nel caso in cui venissero accertate irregolarità e/o dichiarazioni mendaci il soggetto beneficiario sarà escluso, per i successivi 3 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

8. In caso di più richieste la Giunta comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e del territorio e del costo previsto.

La Giunta comunale, prima di procedere all'assegnazione dei contributi, si riserva di esaminare i bilanci annuali delle Associazioni richiedenti nell'ottica di valutare la congruità della singola istanza presentata in relazione al rendiconto di esercizio dell'Associazione stessa.

#### **Art. 12 – Beneficio economico: utilizzo di immobili, strutture o beni**

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche, beni e servizi da parte delle Associazioni costituisce beneficio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

2. Esso potrà essere ricorrente o occasionale.

L'assegnazione avverrà con deliberazione della Giunta comunale a seguito di domanda da parte delle Associazioni interessate – alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere – ed il beneficio economico che ne deriva all'associazione sarà quantificato contestualmente all'adozione della suddetta deliberazione.

3. In ogni caso l'Amministrazione comunale ha la precedenza nella prenotazione e nell'utilizzo degli spazi in occasione delle manifestazioni istituzionali o per eventi di comprovata rilevanza.

#### **Art. 13 - Disposizioni finali**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche in caso di convenzione. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

#### **Art. 14 - Entrata in vigore**

1. Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto Comunale, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, il presente Regolamento sarà depositato nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'Albo Pretorio comunale on line di avviso di deposito ed entrerà in vigore il sedicesimo giorno dal deposito.